Modificato dal Consiglio Direttivo confederale in data 14-10-2026

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CONFEDERALE

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta Confederale, come definita dall'Art. 17 dello Statuto, e delle sue Commissioni Tematiche.
2. Le norme che seguono sono finalizzate a ottimizzare l'efficienza dei lavori, valorizzare la partecipazione attiva dei componenti e garantire la piena democraticità delle decisioni.

Art. 2 – Le Commissioni Tematiche

1. Le Commissioni Tematiche sono la sede primaria per l'elaborazione delle proposte e l'approfondimento dei temi che saranno discussi e votati dalla Consulta Confederale.
2. La partecipazione attiva ai lavori di almeno una Commissione è la condizione per l'accesso fisico ai lavori della Consulta Confederale, salvo quanto disposto dal successivo Art. 3, comma 4.
3. I temi di lavoro delle Commissioni sono proposti dalle Commissioni stesse o dalla Segreteria Generale Confederale. Essi devono in ogni caso essere attinenti all'area tematica di competenza della Commissione.

Art. 3 - Partecipazione alla Consulta Confederale

Al fine di ottimizzare l'efficienza dei lavori e l'impiego delle risorse, la partecipazione alla Consulta Confederale è strutturata come segue:

1. **Membri Attivi:** Sono considerati *"Membri Attivi"* i componenti della Consulta Confederale che partecipano attivamente ai lavori di almeno una Commissione Tematica.
    a. L'effettiva partecipazione non deriva solo dall'appartenenza a una Commissione ma è certificata dal Presidente della Commissione di riferimento sulla base di criteri di presenza e contributo.
    b. I Membri Attivi sono autorizzati a partecipare ai lavori della Consulta Confederale **in presenza**.
2. **Membri Uditori:** Sono considerati *"Membri Uditori"* i componenti della Consulta Confederale che scelgono di non partecipare attivamente ai lavori delle Commissioni.
    a. I Membri Uditori conservano integralmente il diritto di parola e di voto in Assemblea.
    b. Tali diritti sono esercitati **esclusivamente tramite la piattaforma da remoto** fornita dall'organizzazione.
3. Le modalità tecniche di collegamento, di intervento e di voto da remoto sono gestite dalla Segreteria Organizzativa e sottoposte al Presidente della Consulta Confederale, che ne garantisce la regolarità e la funzionalità.

4. **Convocazione Plenaria:** In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Presidente della Consulta Confederale ha la facoltà di convocare l'Assemblea in sessione plenaria con la partecipazione in presenza di tutti i componenti, in occasione di eventi di particolare rilevanza statutaria, quale l'elezione del Segretario Generale Confederale (Art. 17, comma 5).

Art. 4 - Modalità di adesione alle Commissioni

1. A seguito della comunicazione della Segreteria Generale, ogni componente della Consulta Confederale è tenuto a comunicare la propria scelta di adesione a una Commissione Tematica entro i termini stabiliti.
2. La mancata comunicazione entro i termini equivale alla scelta automatica dello status di *"Membro Uditore"* per l'anno in corso.
3. L'elenco dei Membri Attivi (in presenza) e dei Membri Uditori (da remoto) è finalizzato dalla Segreteria Generale e utilizzato per la convocazione ufficiale della Consulta Confederale.

Art. 5 - Svolgimento dei Lavori della Consulta Confederale

1. **Apertura:** La Consulta Confederale è aperta dal Presidente che constata la validità della riunione, verificando il quorum costitutivo (come da Art. 17, comma 4 dello Statuto), con la somma dei Membri Attivi (presenti) e dei Membri Uditori (collegati).
2. **Ordine del Giorno:** I lavori si svolgono seguendo l'ordine del giorno comunicato nella convocazione.
3. **Gestione degli Interventi:** Il Presidente modera la discussione e assicura che il dibattito rimanga ordinato e costruttivo.
4. **Diritto di Parola:** Tutti i componenti, Attivi e Uditori, hanno medesimo diritto di parola. Le richieste di intervento avvengono per alzata di mano (per i presenti) o tramite gli appositi strumenti della piattaforma (per i remoti).
5. **Spontaneità del Dibattito:** Per favorire la spontaneità e la condivisione, non sono previste limitazioni rigide ai tempi di intervento, salvo diversa decisione del Presidente qualora si renda necessario per garantire la conclusione dei lavori o il diritto di parola a tutti i richiedenti.
6. **Votazioni:** Le votazioni avvengono secondo le modalità indicate dal Presidente (palesi o segrete). I Membri Uditori esercitano il loro voto tramite la piattaforma. Il quorum deliberativo è quello previsto dall'Art. 17, comma 4 dello Statuto.
7. **Chiusura:** Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Art. 5-bis – Elezione del Segretario Generale confederale

1. L'elezione del Segretario Generale confederale ha luogo in sessione plenaria della Consulta Confederale, ai sensi dell'Art. 17, comma 5 dello Statuto e dell'Art. 3, comma 4 del presente Regolamento.

2. **Requisiti di eleggibilità:** Possono candidarsi alla carica di Segretario Generale confederale i componenti della Consulta Confederale che posseggano congiuntamente i seguenti requisiti:
    a) essere in regola con gli obblighi associativi;
    b) possedere i requisiti dirigenziali di cui agli Artt. 14 e 15 del Regolamento Congressuale confederale e il riconoscimento confederale di cui all'Art. 16 del medesimo Regolamento;
    c) avere un'anzianità di iscrizione continuativa a CONFINTESA di almeno 5 anni alla data di presentazione della candidatura;
    d) aver ricoperto almeno un incarico dirigenziale in seno alla Confederazione, alle Federazioni di categoria o alle Sedi Territoriali, quali Segretario Generale confederale, componente della Segreteria Generale confederale, componente del Consiglio Direttivo confederale, Segretario Generale di Federazione di categoria o Segretario Generale di Sede Territoriale;
    e) non essere destinatario di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione né di misure cautelari di sospensione ai sensi del Titolo VIII del Regolamento dello Statuto, né essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nei 3 (tre) anni precedenti la data di presentazione della candidatura;
    f) non versare nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'Art. 22 dello Statuto.
3. **Presentazione delle candidature:** Le candidature sono presentate per iscritto al Presidente della Consulta Confederale almeno 5 giorni prima della data fissata per l'elezione. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 20% dei componenti della Consulta Confederale aventi diritto al voto. Le sottoscrizioni devono provenire da componenti appartenenti ad almeno 5 (cinque) organizzazioni diverse tra Federazioni di categoria e Sedi Territoriali. Ciascun componente della Consulta può sottoscrivere una sola candidatura. La candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione programmatica.
4. **Ammissione e dibattito:** Il Presidente della Consulta verifica la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e la regolarità delle sottoscrizioni, e comunica all'assemblea le candidature ammesse. Ciascun candidato ha diritto a illustrare la propria dichiarazione programmatica per un tempo stabilito dal Presidente, uguale per tutti i candidati. Segue un dibattito aperto a tutti i componenti.
5. **Modalità di voto:** L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il Presidente nomina tre scrutatori tra i componenti presenti non candidati. I Membri Uditori collegati da remoto esercitano il voto tramite la piattaforma, secondo modalità che ne garantiscano la segretezza, predisposte dall'Ufficio di Segreteria Generale e approvate dal Presidente.
6. **Maggioranza:** È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50% + 1). Le schede bianche e nulle non concorrono al computo dei voti validamente espressi.

7. **Ballottaggio:** Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza di cui al comma 6, si procede immediatamente a un secondo scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità al primo turno per il secondo posto, accedono al ballottaggio tutti i candidati a pari merito. Al ballottaggio è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità al ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione a CONFINTESA; in caso di ulteriore parità, il candidato anagraficamente più anziano.
8. **Candidato unico:** In caso di candidatura unica, si procede al voto palese per alzata di mano. Il candidato è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. I Membri Uditori collegati da remoto esprimono il voto tramite la piattaforma secondo le modalità predisposte dall'Ufficio di Segreteria Generale. In caso di mancata elezione, la Segreteria Generale uscente resta in carica in regime di prorogatio fino alla successiva seduta della Consulta Confederale, da convocarsi entro 60 giorni.
9. **Proclamazione e insediamento:** Il Presidente della Consulta proclama eletto il candidato vincente e ne dà comunicazione formale a tutti gli organismi confederali. Il Segretario Generale eletto entra in carica al momento della proclamazione.
10. **Verbale:** Le operazioni di voto sono documentate in un verbale redatto dagli scrutatori e sottoscritto dal Presidente della Consulta. Il verbale è allegato al verbale generale della seduta.

Art. 6 - Assenze e Mancata Partecipazione

1. **Membri Attivi (in presenza):** L'assenza di un Membro Attivo alla riunione in presenza deve essere preventivamente giustificata per iscritto, come previsto dall'Art. 11, comma 3 dello Statuto. L'assenza ingiustificata è valutata ai fini organizzativi.
2. **Membri Uditori (da remoto):** La mancata connessione di un Membro Uditore alla piattaforma equivale a un'assenza dalla seduta e non concorre al quorum deliberativo, ma non richiede giustificazione.

Art. 7 - Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme dello Statuto Confederale e alle delibere della Segreteria Generale.